COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N. 22-60
del 7 settembre 1960
relativa all'esecuzione dell'articolo 15 del Trattato

L'ALTA AUTORITA',

visto l'articolo 15, comma 4 del Trattato;

considerato che è opportuno regolare in modo obbligatorio la forma delle decisioni, raccamandazioni e pareri dell'Alta Autorità, affinchè tutti gli interessati possano accertare, in base a criteri obiettivi e chiari, se si tratti di decisioni, di raccomandazioni o di pareri dell'Alta Autorità a sensi dell'articolo 14 del Trattato;

le formalità di notifica e di pubblicazione devono essere meglio definite;

DECIDE:

Articolo 1

Tutte le decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Alta Autorità sono espressamente qualificati come tali nel titolo, portano la data in cui vengono adottati dall'Alta Autorità e sono firmati dal Presidente o da un Vicepresidente, o da un membro dell'Alta Autorità previa menzione «Per l'Alta Autorità». L'originale è custodito negli archivi dell'Alta Autorità.

Articolo 2

Le decisioni e le raccomandazioni sono precedute:

a) dal richiamo delle disposizioni del Trattato e, ove occorra, delle decisioni e degli atti, su cui si basi la decisione o la raccomandazione;

b) se del caso, dalla menzione dei pareri assunti, in conformità al Trattato;

c) dalla motivazione.

Articolo 3

Le decisioni e le raccomandazioni sono redatte in articoli.

Articolo 4

(1) La notifica delle decisioni e delle raccomandazioni individuali viene effettuata sia a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia mediante consegna contro ricevuta ad una persona qualificata a riceverla. Vengono notificate copie degli atti dichiarate conformi all'originale dal Segretario Generale dell'Alta Autorità o dal suo sostituto.

(2) Inoltre, qualora il Trattato lo prescriva o l'Alta Autorità lo ritenga opportuno, le decisioni e le raccomandazioni indicate nel presente articolo sono pubblicate secondo le modalità previste nell'articolo 5 seguente.

Articolo 5

Nei casi in cui le decisioni e le raccomandazioni debbano essere pubblicate, la pubblicazione ha luogo sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* nelle quattro lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 6

Le decisioni e le raccomandazioni per cui è obbligatoriamente prescritta la pubblicazione entrano in vigore alla data in esse indicata o, in mancanza di tale indicazione, al ventesimo giorno dalla pubblicazione del relativo numero della *Gazzetta Ufficiale*.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nel corso della seduta del 7 settembre 1960.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Piero MALVESTITI